



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11 Email urbanistica@paestum.org

Ordinanza n. 36

Del, 25-2-09

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 14 gennaio 2005 e succ.)

VISTE le comunicazioni di accertamento del Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Foce Sele, redatte a seguito di sopralluogo, pervenute in data 1.10.2007 al prot. n. 37796 ed in data 25.9.2008, al prot. n. 36528, dalle quali si rileva che la sig.ra CIUCCIO MILSONNA, nata a Cicerale Cilento (SA) il 22.2.1925 e residente in Capaccio alla via Poseidonia, ha occupato aree del Demanio Comunale con opere edili, in località Ponte di Ferro, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato in catasto terreni al foglio 48, particella 73;

VISTA la richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della ex L. 47/85, pervenuta in data 29.3.1986, prot. 5411, pratica 752, dalla quale si rileva che la stessa Sig.ra CIUCCIO MILSONNA nata a Cicerale (SA) il 22.2.1925 ha posto in essere in località Ponte di Ferro, in agro del Comune di Capaccio, su aree del Demanio Comunale individuate in catasto terreni al foglio 48, particella 73, opere edilizie abusive consistenti in fabbricati ad uso abitativo ad un solo livello, con strutture in muratura;

VISTO che il Responsabile del Settore III in data 16.1.2009 prot. 1773, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera f, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n. 43988 notificata alla parte in data 18.11.2008, ha espresso diniego alla citata richiesta di concessione in sanatoria in base ai presupposti dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ricadendo gli immobili nella fascia dei 1000 m di inedificabilità assoluta posta a protezione della antica città di Paestum con la legge 220/57, oltre alla loro realizzazione su aree demaniali in assenza di titolo.

RILEVATO:

Che le opere abusive sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: zona "E3" – di interesse ambientale rilevante conferme la città antica di Paestum;

Che, inoltre, le opere sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli art. art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) sottoposta a vincolo di rispetto della antica città di Paestum ai sensi della legge 5 marzo 1957 n. 220.
- d) Sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
- e) Riserva Foce Sele-Tanagro (L.R. 1.9.1993, n. 33 e s.m.i, istituita con D.G.R. n. 1540 del 24.4.2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 25 del 9.6.2003);
- f) Z.P.S. e S.I.C. (Direttiva 92/43/CEE recepita con D.M. 3 aprile 2000, modificata con Delibera di C.C. n. 31 del 27.5.2002 e approvata con D.G.R. n. 3431 del 12.7.2002);

CONSIDERATO che le opere sono state eseguite completamente abusive e per la loro natura, forma, dimensione sono destinate a soddisfare esigenze durature nel tempo e sono soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ;

Che le opere realizzate nell'ambito dell'area demaniale occupata, area gravata da uso civico e con procedure per la sdemanializzazione in favore degli occupanti non perfezionate: sono state realizzate successivamente alla data del 5 marzo 1957 data di entrata in vigore dalla legge n. 220 che all'art. 2 cita " è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località";

sono state eseguite senza le prescritte autorizzazioni della competente Soprintendenza Archeologica e non sono suscettibili di sanatoria – come motivato con il proprio provvedimento di diniego alle concessioni in sanatoria presentate in base alle legge 47/85 – in quanto per la zona in esame non sono ammissibili nuove costruzioni, secondo il combinato disposto dalle norme di attuazione del P.R.G. vigente (art. 29) e dalla legge 5 marzo 1957, n. 220.

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27, 31 e 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Alla Sig.ra CIUCCIO MILSONNA, come in narrativa generalizzata, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di demolire le opere edilizie realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, CIUCCIO MILSONNA, innanzi generalizzata, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza Archeologica ed alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Foce Sele;
- e) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- f) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine Greco

